



Provincia di  
Bergamo

# Determinazione Dirigenziale

Numero **1934** Reg. Determinazioni

Registrato in data **30/09/2019**

## **AMBIENTE**

Autorizzazione unica ambientale

Dirigente: **CLAUDIO CONFALONIERI**

### **OGGETTO**

DPR 13.03.2013 N.59, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA LA COMBUSTIBILI SRL CON SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO UBICATI IN COMUNE DI GRASSOBBIO, VIA PER AZZANO,36.

**IL DIRIGENTE Dott. Claudio Confalonieri**

**IN ESECUZIONE** del decreto del Presidente della Provincia n. 324 del 19.12.2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente a decorrere dal 31.12.2017 e fino al 31.12.2019, in base alla ridefinizione dell'assetto organizzativo definito con decreto del Presidente n. 314 del 01.12.2018;

**VISTO** il DPR n. 59 del 13.03.2013, recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto Legge 9.02.2012 n. 5 convertito, con modificazioni, dalla Legge 04.04.2012, n.35;

**VISTE:**

- la domanda, presentata in data 25.05.2018 (prot. Prov. 32678 del 28.05.2018), al SUAP del Comune di Grassobbio, dal Sig. Ravasio Lorenzo in qualità di legale rappresentante della ditta "LA COMBUSTIBILI SRL" con sede legale ed insediamento produttivo ubicati in Comune di Grassobbio, via Per Azzano,36;
- la nota, acquisita in atti provinciali n. 35841 del 08.06.2018, con cui il SUAP del Comune di Grassobbio ha avviato il procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DPR n.59 del 13.03.2013 per i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue;
  - comunicazione o nulla osta per previsione di impatto acustico (art.8, commi 4 o comma 6 della Legge 447/1995);
- le integrazioni pervenute dal SUAP del Comune di Grassobbio in data 18.06.2018 prot. 37794, 28.06.2018 prot. 40260, 27.08.2018 prot. 52773;
- la mail del 24.07.2019 di precisazioni pervenuta dal consulente della ditta;

**RILEVATO** dall'istanza presentata che la ditta:

- svolge attività di deposito e distribuzione carburanti classificata al codice ATECO 2017:
  - 47.78.40 *commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento*;
  - 47.30.00 *commercio al dettaglio di carburante per autotrazione*;

**DATO ATTO** che l'attività è soggetta al rilascio/aggiornamento dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013:

- autorizzazione di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i, per lo scarico in fognatura di acque reflue meteoriche di prima pioggia e dilavamento aree esterne;

**RILEVATO** che la ditta "LA COMBUSTIBILI srl" ha ottenuto il Decreto n. 8108 del 06.06.2019 (in atti provinciali al n. 37691 del 18.06.2019) della Direzione Generale Ambiente e Clima della Regione Lombardia avente oggetto " Autorizzazione alla variazione di oltre il 30% della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio del deposito di oli minerali ad uso commerciale, sito in Via Azzano San Paolo n. 36, nel Comune di Grassobbio (Bg) da parte di LA COMBUSTIBILI S.R.L., ai sensi dell'art.1, comma 56 della Legge del 23/8/2004 n. 239. Nel medesimo Decreto Regionale si prende atto che:

- *la Società istante ha effettuato per la modifica in progetto la valutazione, ai sensi del D.M. 52/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, previsto dall’articolo 15 del Decreto Legge 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”; tali Linee guida integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie dimensionali delle opere da sottoporre a V.I.A. già stabilite per le diverse categorie progettuali di nuova realizzazione, nell’allegato IV, parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 - con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di V.I.A. a progetti che in precedenza ne erano esclusi;*
- *a seguito della sopra citata valutazione, la modifica in progetto non rientra in nessuno dei criteri previsti dal suddetto decreto ministeriale per la rimodulazione, con riduzione del 50%, delle soglie dimensionali fissate per l’assoggettabilità alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA dal d.lgs. n. 152/2006 e, in particolare dalla Parte II, Allegato IV, punto 8, lettera g) [Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3];*

**RILEVATO** inoltre che:

- ◆ nella valutazione ai sensi del D.M. 52/2015 datata 23.08.2018 fornita alla Regione Lombardia la ditta ha tenuto conto anche del nuovo impianto di distribuzione carburanti (prevedendo uno stoccaggio di 75 mc di carburante);
- ◆ il Comune di Grassobbio ha rilasciato al riguardo la relativa “*autorizzazione petrolifera installazione ed esercizio impianto di distribuzione carburanti ad uso pubblico Provvedimento n.15 del registro distributori di carburante*” prot. 11299 del 10.08.2018;
- ◆ il Comune di Grassobbio unitamente all’autorizzazione petrolifera precitata ha rilasciato il Permesso di Costruire (registrato con P.E. 12/18) Reg. Costruzioni n. 1894/18 del 10.08.2018 per “*intervento di nuova costruzione (articolo 3, comma 1 – lettera “e.1” DPR 380/01) di impianto stradale di distribuzione carburanti, pensilina deposito carburanti e nuovo capannone ad uso magazzino olii con annesso ufficio ed area interna per vendita all’ingrosso*” (prot. provinciale al n. 56592 del 13.09.2018);
- ◆ il rilascio dei precitati provvedimenti regionali e comunali risulta propedeutico a svolgere l’attività lavorativa dichiarata dalla ditta e pertanto consente al Servizio Autorizzazione Unica Ambientale di concludere il procedimento AUA;

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

**RICHIAMATI:**

- il Regolamento Regionale n. 4 del 24 marzo 2006 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell’Art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- il Regolamento Regionale n. 6 del 29 marzo 2019 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell’articolo 52, commi 1, lettere a) e fbis), e 3, nonché dell’articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).”
- la DGR n. 6990 del 31 luglio 2017 con cui è stato approvato il Programma di Tutela ed Uso delle Acque 2016 (PTUA 2016);

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 45 del 8/10/2018 “Approvazione del Contratto di Servizio tra la Provincia di Bergamo e l’Ufficio d’Ambito di Bergamo per il periodo 1/10/2018 – 31/12/2020”;
- la L. n° 447/95, “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 13/2001, “Norme in materia di inquinamento acustico”;
- la DGR 8313/2002, “L. n. 447/1995 -L. quadro sull’inquinamento acustico - e L.R. 10 agosto 2001, n. 13 -Norme in materia di inquinamento acustico - Approvazione del documento «Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico»”;
- la L.R. 16/99 e s.m.i., “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA”;
- la Legge 241/90 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il DPR del 07.09.2010 n.160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

#### **RICHIAMATE**

- la Circolare Regionale n.19 del 05.08.2013 “primi indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale”;
- la Circolare Ministeriale n. 49801 del 07.11.2013 “Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.59”;
- la D.G.R. n. 1840 del 16/05/2014 “indirizzi regionali in merito all’applicazione del regolamento inerente l’autorizzazione unica ambientale (AUA)”;
- la DGR n. 3827 del 14.07.2015 “indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013”.

#### **RILEVATO** che per quanto riguarda l’impatto acustico:

- ✓ la ditta ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico datata 30.03.2018;
- ✓ il Comune di Grassobbio nell’ambito dell’istanza congiunta di Permesso di Costruire (registrato con P.E. 12/18) e di autorizzazione Petrolifera, dopo aver indetto una conferenza di servizi decisoria ex. Art.14, Legge 07.08.1990 n. 241 – Forma simultanea in modalità sincrona (in atti provinciali al n. 27468 del 04.05.2018) ha trasmesso i seguenti verbali:
  - del 08.06.2018 (prot. Prov. 35923 del 11.06.2018) dove ARPA di Bergamo ha formulato il parere prot. 60011 e 70462/18 in data 31.05.2018 sulla valutazione previsionale di impatto acustico fornita dalla ditta, richiedendo ulteriori informazioni necessarie per una precisa valutazione di impatto;
  - del 04.07.2018 (prot. Prov. 42250 del 05.07.2018) dove ARPA di Bergamo, in relazione della nota di integrazioni del 15.07.2018 della ditta (prot. Prov. 43697 del 11.07.2018), ha formulato, tra l’altro, in data 03.07.2018 prot. 9246 del 04.07.2018 le seguenti considerazioni:  
*“In base ai dati contenuti nella documentazione integrativa presentata, i livelli di immissione sonora sono conformi ai limiti massimi prescritti.  
 La documentazione presentata è sostanzialmente conforme a quanto stabilito dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313, si ritiene **parere favorevole** per gli aspetti inerenti l’inquinamento acustico.”*

**DATO ATTO** che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo è titolare delle funzioni amministrative in materia di scarichi di acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura ai sensi del D. Lgs 152/06 e dell'art. 48 comma 2 lettera i) della LR 26/2003;

**CONSIDERATO**, alla luce delle disposizioni regionali, che per quanto riguarda lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, di prima pioggia e di lavaggio aree esterne, l'istruttoria di competenza dell'Ufficio d'Ambito Provinciale, costituisce un endoprocedimento dell'AUA;

**VISTA** l'istruttoria tecnica, trasmessa dal Dirigente dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, pervenuta in atti con prot. prov. n. 42444 del 05.07.2018, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato A);

**RILEVATO** che il D.P.R. 59/2013 art. 3 comma 6 stabilisce che l'autorizzazione unica ambientale ha una durata di 15 anni e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

**RILEVATO** che ai sensi della L.R n. 16 del 6.07.1999, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente – A.R.P.A", artt. 3 e 5, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**RITENUTA** propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 in data 5 marzo 2015 nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

**FATTI** salvi ed impregiudicati i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla-osta di competenza di altri Enti;

## **DETERMINA**

1 di autorizzare ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 59 del 13.03.2013 il Legale Rappresentante della ditta "LA COMBUSTIBILI SRL" con sede legale ed insediamento produttivo ubicati in Comune di Grassobbio, via Per Azzano,36 allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue meteoriche di prima pioggia e dilavamento aree esterne alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegata scheda tecnica dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **allegato A**.

2. di disporre altresì quanto segue:

- 2a) la ditta dovrà adeguarsi alle prescrizioni integrative anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli eventuali nuovi provvedimenti di legge;
- 2b) la ditta dovrà adeguarsi ad eventuali ulteriori prescrizioni in materia di impatto acustico che dovesse impartire il competente Comune di Grassobbio;

3. di stabilire che:

- 3a) eventuali variazioni della titolarità o cessazione dell'attività dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento debbano essere comunicate alla Provincia di Bergamo per il tramite del SUAP del Comune di Grassobbio.
  - 3b) siano sottoposte a preventiva nuova autorizzazione unica ambientale le modifiche sostanziali degli impianti, delle emissioni, degli scarichi o il trasferimento in altra unità produttiva, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.
  - 3c) che ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha la durata di 15 (quindici) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo al SUAP competente.
4. di dare atto che, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto, l'autorità competente potrà procedere ai sensi dell' art. 130 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e a seconda dei casi:
    - 4a) alla diffida,
    - 4b) alla diffida con contestuale sospensione dell'autorizzazione,
    - 4c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto.
  5. di demandare all'Ufficio d'Ambito la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo per la parte relativa allo scarico di acque reflue meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura;
  6. di dare atto, in rapporto all'attività oggetto del presente provvedimento che, per quanto riguarda l'inquinamento acustico, le funzioni di vigilanza e controllo, ai sensi della legge 447/95 e della L.R. n. 13 del 10.08.2001 sono svolte dai comuni, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'ARPA.
  7. di dare atto che il presente provvedimento è rilasciato unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatti salvi eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri, disposizioni e nulla osta eventualmente necessari e di competenza di altri enti in materia di verifica di VIA/VIA , urbanistica, idraulica, sicurezza (D.Lgs. 81/2008), igienico-sanitario ecc, in tale ambito, qualora si configurasse la necessità di eseguire opere edilizie, prima della loro esecuzione dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione al Comune di Grassobbio.
  8. di disporre che la presente autorizzazione acquisisce efficacia a decorrere dalla data della sua approvazione.
  9. di trasmettere al SUAP del Comune di Grassobbio il presente provvedimento, per consentire, come disposto dall'art. 4 comma 4 del DPR 59/2013, il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale al titolare e la relativa pubblicazione all'Albo pretorio comunale.
  10. di fare salve le competenze del SUAP in materia di verifiche antimafia ai sensi dell'art. 83 del DLgs 159/2011 e s.m.i..
  11. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 e s.m.i., e al D.Lgs n. 104/2010, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, entro 120 (centoventi) giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Allegato A: SCARICO IN FOGNATURA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
Dott. Claudio Confalonieri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate